



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare
Area Servizi Catastali
Ufficio Metodologie Operative Catastali

Alle Direzioni Regionali

Agli Uffici Provinciali

e, p.c.

Alla Direzione Centrale AUDIT

Roma,

Prot. n°

Allegati 1

Rif. nota del

Prot. n°

LORO SEDI

Oggetto: Deposito atti di aggiornamento cartografico in Comune.

Pervengono alla scrivente quesiti in merito alla presentazione in catasto degli atti di aggiornamento cartografico con specifico riferimento alle fattispecie connesse al deposito presso i Comuni, in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'articolo 30, commi 5 e 10, del testo unico dell'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380.

Al riguardo la scrivente ritiene di aver dato già in precedenza ogni utile indicazione necessaria. Nel merito della richiesta avanzata, si richiamano i contenuti delle seguenti comunicazioni:

- circolare n. 5, prot. n. 3/786 del 18.3.1985;
- circolare n. 7, prot. n. 3/2925 del 27.7.1992;
- nota prot. n. 68702 del 4.9.2003;
- nota prot. n. 65090 del 18.9.2008.

Pur tuttavia, si ritiene utile fornire ulteriori indicazioni di chiarimento in merito alla questione, allegando alla presente uno schema sintetico riportante le più frequenti casistiche.

Nell'ipotesi individuata come "A", la parte obbligata inserisce in mappa, con il documento di aggiornamento cartografico, il fabbricato individuato con l'identificativo 100b e la relativa corte graffata. Con lo stesso documento, sono individuate due ulteriori particelle (100c e 100a), ne consegue che per il tipo in argomento è previsto

il deposito presso il Comune e la corresponsione dei tributi dovuti per la presentazione contestuale del tipo mappale e del tipo di frazionamento.

Con riferimento all'ipotesi individuata con la lettera "B", necessariamente, il tipo mappale va depositato presso l'Ente locale, in quanto si individuano un fabbricato ed una corte con l'identificativo 100b, unitamente all'area contrassegnata con l'identificativo 100a che continua ad essere ordinariamente censita nell'ambito delle particelle di catasto terreni.

Per tale fattispecie non sono dovuti i tributi speciali connessi all'approvazione dei tipi di frazionamento, in quanto viene individuata una sola area residuale, mediante stralcio da particella di maggiori dimensioni. Fa eccezione il caso in cui al tipo mappale il professionista voglia fare assumere la valenza di tipo frazionamento ordinario; infatti in tale ultima circostanza sono dovuti anche i tributi per tale adempimento.

Infine, per la fattispecie individuata al caso "C", i tributi speciali per l'approvazione del tipo di frazionamento non sono dovuti, in quanto trattasi in modo evidente di tipo mappale e non è fatto obbligo del deposito presso il Comune.

Si ritiene utile rammentare che la previsione dell'equiparazione del tipo mappale al tipo frazionamento ai fini del deposito, per le fattispecie individuate alle lettere "A" e "B", risulta specificamente prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, che testualmente si riporta: *"Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni"*.

Gli Uffici Provinciali sono pregati di verificare che la prassi adottata sia conforme alle disposizioni sopra impartite, e le Direzioni Regionali a controllarne l'esatto adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Franco Maggio)

Aut